

# STAFFETTA ACQUA

## QUOTIDIANO DELL'ACQUA E DEI SERVIZI IDRICI

[stampa](#) | [chiudi](#)Copyright © RIP Srl  
Regolazione

giovedì 23 giugno 2016

### Ddl acqua, Anea: criticità per quantitativo minimo vitale

**Audizione in Commissione Ambiente del Senato: bene nuovo testo approvato dalla Camera su natura servizio idrico e ruolo Egato; principi condivisibili per diritto all'acqua e morosità ma a rischio aggravio famiglie numerose, necessaria omogeneizzazione con norme Collegato ambientale**



Il nuovo testo del disegno di legge “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque” (in allegato) all'esame della Commissione Ambiente del Senato, come approvato il 20 aprile scorso dalla Camera dei deputati ([v. Staffetta 21/04](#)), ha apportato importanti correttivi alla versione originaria da cui è scaturito, il testo a prima firma Daga (M5S) che prendeva le mosse da una proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2007 su impulso dei movimenti per l'acqua pubblica. Più razionale e coerente con l'assetto delineato dalla più recente normativa sul piano organizzativo, corretto nell'individuare il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale di interesse economico generale, il testo presenta ancora qualche criticità con riferimento alle disposizioni, pur condivisibili in linea di principio, relative alla garanzia di un quantitativo minimo vitale di acqua e alla morosità incolpevole. È, in sintesi, quanto rappresentato dall'Associazione nazionale Autorità ed Enti d'Ambito (Anea) in audizione, martedì scorso, presso la Commissione Ambiente del Senato (memoria in allegato). Presenti Alessandro Mazzei e Chiara De Blasi, rispettivamente coordinatore tecnico-scientifico e responsabile Affari generali di Anea.

Anea ha innanzitutto espresso il proprio apprezzamento per l'espresso riconoscimento del ruolo degli Enti di governo d'Ambito quali regolatori del servizio idrico integrato (art. 3, comma 2), che consente di superare “il rischio di ulteriore complessità organizzativa” insito nella proposta di legge originaria (dove tale ruolo era trasferito in capo ai Consigli di bacino). “Tale legittimazione – ha osservato Anea – dà continuità ad un settore in cui la stabilità dal punto di vista della regolazione risulta essere uno dei principali elementi per incentivare gli investimenti, che rappresentano una tra le maggiori criticità del settore”. Bene anche il riconoscimento della “natura intrinseca” del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale a interesse economico generale assicurato alla collettività (art. 4), che recepisce sia le indicazioni dell'Unione europea che quelle della Corte Costituzionale. Corretta anche la conferma del finanziamento tramite tariffa del servizio idrico integrato, con l'aggiunta di risorse del Fondo di sviluppo e coesione e del Fondo di garanzia per le opere idriche istituito dal Collegato ambientale (art. 6). Positiva, inoltre, la previsione che l'uso dell'acqua per consumo umano sia prioritario rispetto agli altri usi (art. 2, comma 4).

Le principali perplessità le suscitano, invece, le disposizioni relative al diritto all'acqua e alla morosità incolpevole (art. 7). Per l'Anea, laddove si prevede che “la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero” si rischia di penalizzare le famiglie numerose, caricando su queste il costo del quantitativo minimo d'acqua gratuito (50 litri per persona) assicurato a tutti, anche in caso di morosità. Questioni, peraltro, già oggetto di norme contenute nel Collegato ambientale (legge n. 221/2015, artt. 60-61), con cui andrebbe approntata una “lettura combinata” al fine di omogeneizzare i due testi laddove coincidenti. Un appunto, infine, sul tema dell'impiego dell'acqua di recupero, derivante in particolare dal trattamento delle acque piovane e di prima pioggia, per usi diversi dal consumo umano e da quello per l'agricoltura e l'alimentazione degli animali (art. 2, comma 4.2): positiva l'intenzione di favorirlo, secondo Anea, a patto che a farsi carico dei costi siano gli utilizzatori dell'acqua di recupero e non il servizio idrico integrato.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.